



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1870 di data 14 aprile 2014

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 11/8/4 denominata "MONZONI" ubicata nella stazione sciistica del Passo San Pellegrino, in Comune di Moena;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione della pista.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini montani |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - p.ind. Stefano GATTI | componente supplente Servizio Impianti a fune |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |

E' altresì presente, senza diritto di voto il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 4 aprile 2014, con la quale la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A., con sede in Vigo di Fassa, Strada de Col de Mé, 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/8/4 denominata "MONZONI", ubicata nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati 18 marzo 2014.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella demolizione e rimozione di un masso e di un albero a quota 1983 m.s.l.m., ritenuti pericolosi per la sicurezza degli sciatori, posti in prossimità del bordo destro della pista da sci.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7/87 subordinatamente all'osservanza delle eventuali condizioni e prescrizioni tecnico-operative specificate nel dispositivo del presente provvedimento.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A., con sede in Vigo di Fassa, Strada de Col de Mé, 10 ad eseguire i lavori relativi alla sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/8/4 denominata "MONZONI", ubicata nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;

6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr